N. 347/20 Reg. Gen.	N.	413/21	Reg. Sent.
N. 2464/19 R.G.N.R.			
Data deposito 1 2 MAR. 2021	N		Reg. esec.
Data irrevocabilita'	N	C	ampione penale
Redatta scheda il			



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 10.3.2021 con l'intervento del P.M. in persona del VPO d.ssa Cristina Cerullo, delegata dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Enrico Aina, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Francesca della Croce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

con dom.lio dich.to in Novara, via n. .: - sottoposto p.q.c. alla misura del divieto di avvicinamento alla P.O. -

PRESENTE



IMPUTATO

1) Del reato di cui all'art. 612 bis co 2° c.p.

Perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava la propria ex compagna

in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da ingenerare in lei un fondato timore per la propria incolumità, nonchè tale da costringerla ad alterare le sue abitudini di vita.

În particolare, dopo che la persona offesa gli comunicava l'intenzione di interrompere la loro relazione affettiva, poneva in essere le seguenti condotte:

- La molestava telefonandole e inviandole numerosissimi messaggi, soprattutto in orario notturno, alcuni dei quali contenenti minacce di tagliarle la gola e di non farla più vivere, altri contenenti ingiurie quali: "sei una puttana", "sei una troia";
- La sottoponeva ad un costante controllo effettuato anche attraverso monitoraggio
- La denigrava davanti a conoscenti ed estranei definendola "una puttana, una troia, una
- Il 15 luglio 2019 si recava a casa della p.o. chiedendole di avere un rapporto sessuale e, al rifiuto di quest'ultima, esclamava: "vai a letto con tutti, sei una troia e non vuoi venire a letto con me", quindi le prendeva il cellulare per controllarne il contenuto e, quando la donna cercava di riprenderne il possesso, la percuoteva cagionandole le lesioni di cui al capo 2);

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con cui era stato legato da relazione affettiva;

Commesso in Novara dal mese di maggio 2019 fino al 15 luglio 2019

2) Del reato di cui agli artt. 582, 583 co 1° n. 1), 585, 576 co 1° n. 5.1), 577 co 2° c.p.

Perché, colpendola con pugni e calci sul volto, causava a consistite in "trauma al volto con rottura di un dente, perdita di un angolo, frattura lievemente scomposta del corpo mandibolare destro e frattura scomposta del condilo mandibolare destro" con indicazione chirurgica e prognosi di gg 30 formulata in data 29 luglio 19, vale a dire 14 gg.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in occasione del reato di cui all'art. 612 bis e nei confronti di persona con cui era stato legato da relazione affettiva; Commesso in Novara il 15 luglio 2019

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: per il reato sub 1) ex art. 612 bis c.p.: assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p.; per il reato sub 2) ex artt. 582, 583, 585 c.p.: previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate aggravanti, condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

L'Avv. E. Aina per l'imputato: per il reato sub 1) si associa alla richiesta del PM; per il reato sub 2)

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito delle indagini preliminari, su richiesta del PM, in data 31.10.2019 il GIP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio immediato innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di in ordine ai reati indicati in epigrafe. Alla presenza dell'imputato si è proceduto a pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, sono stati escussi – quali testimoni –

nonché, previo consenso, è stato assunto l'esame dell'imputato.

Sicché, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Tribunale ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Giudice che, alla luce delle emergenze probatorie, l'imputato deve essere dichiarato colpevole esclusivamente per il reato sub 2) di lesione personale aggravata, mentre per il reato sub 1) ex art. 612 bis c.p. si impone la sua assoluzione con la più ampia formula dell'insussistenza del fatto. Invero, ha dichiarato che nel corso del 2019 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la quale, col tempo, si rivelava essere una persona ambigua e bugiarda, in quanto, contrariamente a quanto riferitogli, continuava a frequentare il suo precedente compagno.

Sicché, appena appurata tale situazione, il teste prendeva le distanze dalla donna e interrompeva la relazione sentimentale.

ha negato di avere ricevuto messaggi sul cellulare provenienti dall'imputato e, pure a seguito di alcune contestazioni del PM, ha ribadito di non avere mai avuto alcun contatto con tale '

né ricevuto minacce da costui.

Al contrario egli aveva ricevuto delle telefonate minacciose da parte di un'amica della P.O. che si lamentava con lui per alcuni apprezzamenti espressi dal teste su di lei in forma confidenziale a che, a sua volta, li aveva poi riferiti all'amica.

In altra occasione il teste aveva ricevuto una telefonata da un uomo a lui sconosciuto che, più che insultarlo, si mostrava soprattutto amareggiato perché deluso sentimentalmente dalla P.O..

Nulla è stato in grado di riferire / sull'identità di tale ignoto interlocutore, non avendo peraltro assunto alcun elemento che potesse ricondurlo all'imputato.

l ha dichiarato di avere intrecciato una relazione sentimentale con l'imputato agli inizi del 2016, per cui, dopo alcuni mesi, a metà di tale anno, i due iniziavano a convivere, interrompendo poi la relazione, "tra alti e bassi, tira e molla", dopo circa due anni.

Anche dopo la cessazione della convivenza avvenuta nel mese di febbraio 2019, il rapporto sentimentale e di frequentazione proseguiva a fasi alterne, fino poi a interrompersi definitivamente nel mese di maggio 2019, soprattutto per volontà della P.O., in quanto la coppia non andava più d'accordo per cui non sussistevano più i presupposti per continuare a stare insieme.

Tuttavia, anche successivamente i due ex fidanzati, per scelta comune, si incontravano e si sentivano per circa due mesi, laddove l'imputato dava segno di non accettare la decisione della donna di porre fine alla relazione, mostrandosi geloso della relazione che la P.O. aveva frattanto intrecciato con un altro uomo.

Sicché, nel periodo successivo al mese di maggio 2019, la P.O. e l'imputato si sentivano tramite messaggi telefonici con cui litigavano e si scambiavano reciprocamente insulti (in particolare l'imputato apostrofava la P.O. con i termini "puttana, troia, zoccola" censurando la relazione della donna con l'altro uomo), in quanto il loro rapporto si era deteriorato e veniva vissuto male da entrambi (cfr., doc. in atti).

In qualche occasione, solo perché ubriaco, arrivava anche a minacciare l'ex fidanzata dicendole che l'avrebbe ammazzata o tagliato la testa, senza che la donna attribuisse molto peso a tali parole espresse in un momento di scarso autocontrollo.

Era pure capitato che l' qualche volta, avesse consultato la pagina Facebook della P.O. per visionare quanto da lei postato, ma senza mai entrare nell'account di costei.

A volte era accaduto che, dopo un reciproco litigio, la donna bloccasse i suoi contatti su Facebook o su WhatsApp, ma poi subito provvedeva a sbloccarli consentendo al prevenuto di contattarla.

L'imputato parlava male in giro della sua ex fidanzata con amici o conoscenti e con gli ex compagni della P.O., così come anche quest'ultima, rapportandosi ai propri amici, diceva ". è uno stronzo!", lamentandosi delle sue condotte.

Vi erano anche condivisi incontri personali durante i quali spesso i due andavano d'accordo e si frequentavano serenamente, mentre altre volte, allorché si parlava di storie sentimentali avute dalla donna con altri uomini, l'ex coppia finiva per litigare insultandosi reciprocamente, soprattutto perché, a volte, l'imputato agiva sotto l'effetto di bevande alcoliche.

In particolare il 15.7.2019, verso le h. 2,30, l si presentava a casa della P.O. ove all'inizio si intratteneva a parlare tranquillamente con l'ex fidanzata, ma poi la conversazione si

alterava per le solite questioni di gelosia e anche perché probabilmente quella sera, essendo andato in giro, l'uomo "aveva magari bevuto qualcosina di troppo".

Ad un certo punto l'imputato chiedeva alla donna di consumare un rapporto sessuale, e, poiché costei si rifiutava, la insultava dicendole "vai a letto con tutti, sei una troia, non vuoi venire a letto con me". Pertanto, mentre si trovavano in cucina, l'imputato prelevava il telefono della P.O. perché voleva controllare i messaggi contenuti nella memoria, di talché la donna dapprima chiedeva invano di ridarglielo, e poi si alzava e andava verso di lui per recuperarlo.

A quel punto, lanciava il telefono contro il viso della P.O., per cui nasceva una colluttazione durante la quale l'uomo spintonava la donna e poi si allontanava, rincorso da costei, fino in camera da letto ove, vistosi raggiunto, dopo un breve scontro sferrava un pugno al volto dell'ex fidanzata che finiva distesa terra.

Trascinatasi quest'ultima sul pavimento fino all'attiguo corridoio, l'imputato colpiva ulteriormente l'ex fidanzata con un violento calcio in faccia che le faceva perdere conoscenza per circa 30 secondi. Ripresasi, l'uomo chiedeva conto alla P.O. di alcuni SMS per cui costei, per difendersi, prendeva da un tiretto di un mobile della cucina un coltello per allontanare l'imputato e, nella concitazione degli eventi, finiva per ferirlo ad un avambraccio.

A quel punto la situazione si calmava perché entrambi accusavano una situazione di malessere per le lesioni subite, per cui si coricavano sul letto per riprendersi, e successivamente, dopo essere sceso a comprare le sigarette, l'imputato se ne andava via.

Pur accusando un forte dolore al volto, non si recava subito al Pronto Soccorso, ma nei giorni successivi la situazione peggiorava, in quanto il dolore aumentava, non riusciva più a vedere da un occhio e non riusciva più a masticare.

Dopo circa due settimane finalmente la donna si presentava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Novara ove, a seguito di esame rx, veniva riscontrata la frattura in più punti della mandibola di talché veniva sottoposta d'urgenza ad intervento chirurgico (cfr., doc. in atti).

I sanitari applicavano alla P.O. dei ganci per tenere la bocca completamente chiusa e consentire la guarigione della frattura, rimuovendo tali supporti solo dopo un mese dall'intervento, per cui la donna cominciava a stare meglio tanto da iniziare anche a svolgere qualche lavoretto

Da quel momento fino a marzo 2020 i due ex fidanzati non si vedevano, né sentivano più.

Nel luglio 2020 avveniva un altro episodio per il quale intervenivano le FF.OO..

poi precisato che, per le vicende occorse da maggio a luglio 2019, "era capitato qualche volta che le condotte dell'imputato potessero mettere ansia ... perché intervenivano le FF.OO. ... in quanto beveva e me lo trovavo sotto casa alle 3.00 del mattino", per cui aveva avuto "un po' di ansia".



assunto a S.I. in data 30.9.2019, premesso di avere avuto una relazione sentimentale durata quattro anni con da cui era nato il figlio riferiva di aver incontrato tre volte l'imputato il quale, in tutte le occasioni, gli parlava della predetta P.O. lamentandosi che costei non era mai a casa e che usciva con altri uomini.

In qualche caso era capitato che si riferisse alla ex fidanzata chiamandola "quella troia", per cui lo invitava a stare calmo.

Allorché i gli confidava che l'aveva picchiata, il teste chiudeva ogni contatto, anche telefonico con l'imputato, invitando l'ex compagna a fare altrettanto.

La P.O. gli confidava che durante i litigi verbali, era solito spintonarla, e in particolare gli raccontava l'episodio più grave nel corso del quale l'imputato l'aveva colpita al volto con un calcio per cui era costretta a ricorrere a cure ospedaliere.

L'imputato in sede di esame ha anzi tutto confermato la ricostruzione dei fatti rassegnata dalla P.O. quanto al più grave episodio di violenza perpetrato il 15.7.2019, a seguito del quale l'ex fidanzata riportava la frattura della mandibola per la quale veniva, dopo qualche settimana, ricoverata in ospedale per sottoporsi ad intervento chirurgico, mentre lui, per effetto di una successiva colluttazione con la donna che era armata di coltello, subiva una lesione da taglio al braccio per la quale non faceva ricorso a cure mediche.

ha pure confermato che, dopo l'interruzione della relazione sentimentale, la coppia continuava a frequentarsi in modo condiviso per tentare di ricostruire il rapporto personale, per cui spesso lui e i litigavano e si insultavano reciprocamente, per poi proseguire a vedersi, sentirsi e a frequentarsi di comune accordo.

In alcune occasioni egli reagiva per gelosia e alzava la voce quando era in stato di ebbrezza, insistendo nel voler verificare le altre relazioni della P.O., ma mai usava violenza verso costei, tranne l'episodio occorso il 15 luglio 2019.

Essendo molto coinvolto emotivamente in quella vicenda sentimentale, anche se era diventata una storia definita "malata" o "tossica" perché oramai era degenerata la relazione, spesso finiva per rapportarsi con toni ed espressioni esagerate a che, tuttavia, a sua volta gli rispondeva a tono, con espressioni simili.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, anzi tutto occorre osservare che le dichiarazioni di un testimone ove anche si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone.

Pertanto, ferma la necessità di sottoporre ad attento vaglio critico la deposizione della P.O., non è per converso necessario che la stessa debba trovare conferma in rigorosi riscontri oggettivi, e ciò tanto più allorché – come nel caso di specie – costei non si sia costituita parte civile (efr., Cass. pen., sez. VI, 2.1.2014 n. 17; Cass. pen., Sez. Un., 19.7.2012, Bell'Arte; Cass. pen., sez. IV, 1.2.2011 n. 19668; Cass. pen., sez. VI, 20.12.2010 n. 4443).

Orbene, dal racconto della vittima emerge che, a seguito della cessazione del travagliato rapporto sentimentale con l'imputato, la coppia continuava a frequentarsi in modo condiviso, benché la P.O. avesse intrecciato una nuova relazione con un altro uomo, e cioè che, per come da lui evidenziato, dopo alcuni mesi si accorgeva di tale condotta ambigua e poco chiara della donna, tanto che decideva di troncare il rapporto.

Nel corso dei mesi oggetto di specifica contestazione (da maggio al 15 luglio 2019),

avevano incontri e contatti quasi sempre consenzienti e spesso sereni, che tuttavia, a volte, degeneravano in litigi o conversazioni polemiche a causa della concomitante storia sentimentale della donna che scatenava la gelosia e riprovazione dell'uomo.

Nel corso di tali scontri entrambi si insultavano reciprocamente, vivendo in modo sofferto tale fase terminale della loro pregressa relazione.

Poiché l'imputato non era riuscito a rielaborare la fine del fidanzamento, spesso manifestava ingiustificata gelosia nei confronti della P.O., assumendo atteggiamenti provocatori, invadenti, molesti che poi innescavano la reazione della donna.

Soprattutto quando eccedeva nell'assunzione di bevande alcoliche l'uomo arrivava a minacciare o a fare maggiori pressioni sulla P.O. che, in qualche caso, era indotta a bloccare i contatti via WhatsApp o su Facebook, che però subito dopo riattivava a dimostrazione della fattiva volontà di non interrompere i rapporti con l'ex compagno.

Capitava pure che l'imputato si lamentasse in giro della condotta della P.O. che, a sua volta, riprovava l'atteggiamento di , pure disprezzandolo con epiteti offensivi presso amici e conoscenti.

Peraltro, lo stesso imputato ha riconosciuto di avere ecceduto al termine della relazione con la P.O., definendo oramai malato o tossico il rapporto che si era instaurato con costei nel maggio 2019, tanto che per ragioni sentimentali o scatti di gelosia intraprendeva continue iniziative, in forma diretta e telefonica, per cercare di riconquistare l'ex fidanzata, spesso trascendendo in atteggiamenti aggressivi e molesti.

Tale comportamento raggiungeva il punto più grave e pregiudizievole in occasione dell'episodio occorso il 15.7.2019, allorché il prevenuto aggrediva fisicamente la P.O. cagionandole gravi lesioni personali, colpendola prima con un pugno e poi con un calcio al volto che le provocavano la fattura della mandibola.

4

Orbene, passando all'inquadramento giuridico delle condotte commesse dall'imputato, con riferimento all'imputazione sub 1) va rilevato che il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. si configura come un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti della vittima che risulta molestata e/o preoccupata per tali attenzioni e comportamenti non graditi.

La fattispecie ricorre ove vengano posti in essere comportamenti intimidatori, intrusivi e molesti, non tipizzati dal legislatore (" ... con condotte reiterate minaccia o molesta ... "), tali da cagionare una reazione di fastidio o preoccupazione nella vittima idonei a determinare eventi specificamente tipizzati ("... in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità ... ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita").

Sicché, a differenza di quanto ha fatto per la condotta, il legislatore ha ritenuto opportuno tipizzare - con relativa precisione – l'evento.

La fattispecie è, quindi, costruita come reato abituale (essendo richiesta la reiterazione delle condotte moleste e vessatoria) di evento, a forma libera.

Peraltro, anche pochissime (*id est*, due) condotte o episodi di molestia e/o minaccia ove abbiano indotto un perdurante stato di ansia o paura nella vittima ovvero l'abbiano costretta a cambiare o alterare le proprie abitudini di vita possono essere idonee ad integrare il reato (cfr., Cass. pen., sez. III, 14.11.2013 n. 45648; Cass. pen., sez. V, 15.5.2013 n. 20993; Cass. pen., sez. V, 5.7.2010 n. 25527; Cass. pen., sez. V, 17.2.2010, n. 6417).

Nel caso di specie, non sussistono prove, chiare e coerenti, sufficienti a ritenere che ricorra sul piano oggettivo il reato di "atti persecutori".

A seguito della separazione dalla fidanzata convivente, l'imputato assumeva una serie di comportamenti volti a contattarla direttamente o tramite SMS nel tentativo di ricucire i loro rapporti, spesso finendo per polemizzare per la concomitante relazione intrattenuta dalla donna con altro uomo, ma sovente incontrando la disponibilità della donna, alla quale tali condotte non risultavano affatto sgradite.

In altre occasioni la P.O., tenendo un comportamento in qualche modo ambiguo o incerto, sottolineava l'inopportunità di tali iniziative, maltollerando specialmente le accuse pretestuose o ingiustificate dell'ex fidanzato, tanto che, nei momenti di tensione emotiva innescata dalla gelosia dell'imputato la coppia finiva con insultarsi e polemizzare reciprocamente.

L'imputato seguitava con i comportamenti invasivi e le provocazioni, dimostrando di non accettare il nuovo assetto sentimentale della ex fidanzata, fino all'atto culminante occorso la notte del

15.7.2019, allorché, dopo aver avanzato delle richieste sessuali e poi preteso di controllare il telefono della donna, ne scaturiva un furioso litigio che degenerava nella violenta aggressione fisica della P.O.. In tale contraddittorio contesto, segnato anche da ambiguità della condotta della donna che spesso mostrava di condividere la frequentazione dell'ex fidanzato, è pur vero che costui abbia posto in essere in alcune occasioni comportamenti molesti, quali telefonate o SMS di disturbo o sgradevoli (cfr., doc. in atti), provocazioni, atti di assillante intrusione nella vita privata e sentimentale della P.O..

Tuttavia non vi è alcuna certezza che siano stati realizzati gli eventi tipici della fattispecie.

Di certo, per come riferito dalla stessa vittima, non veniva ingenerato nessun fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari, né la predetta veniva costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Infatti anche qualche rara minaccia pronunciata eccezionalmente dall'imputato veniva minimizzata dalla donna che non attribuiva alcun serio significato a quelle parole, fermo restando che sia gli insulti che le espressioni intimidatorie sono state da costei collegate esclusivamente alla condizione di occasionale alterazione alcolica.

Quanto invece ad avere cagionato un perdurante e grave stato di ansia e paura, si è limitata a dire che, a volte, aveva patito una qualche ansia soprattutto perché erano intervenute le FF.OO. in quanto l'imputato, ubriaco, si era recato sotto casa sua di notte (alle 3.00 del mattino), per cui ciò le aveva procurato "un po' di ansia".

In effetti, posto che per la dimostrazione dello "stato di paura o di ansia" non è richiesto l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, i comportamenti posti in essere da non appaiono essere certamente idonei – per le descritte modalità delle condotte, contestualizzate alla personalità dei soggetti coinvolti e ai motivi della condotta - a creare inquietudine nella vittima.

Dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato e/o dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quando il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata la condotta (cfr., Cass. pen., sez. V, 28.2.2012 n. 14391). Ne discende che, essendo carente e comunque contraddittoria la prova degli elementi costitutivi della materialità del reato, in accoglimento delle unanimi conclusioni delle parti ' va mandato assolto dal reato sub 1) perché il fatto non sussiste.

M

Quanto invece all'imputazione sub 2) deve ritenersi che la logica e dettagliata ricostruzione dei fatti rassegnata dalla P.O., la documentazione sanitaria (in cui emergono lesioni personali pienamente compatibili con le descritte modalità dei fatti) e le stesse ammissioni dell'imputato rendono ampia e coerente ragione dello svolgimento dei fatti, ad inconfutabile riscontro dell'ipotesi criminosa contestata.

Sicché, aggressivo e privo di autocontrollo, anche perché in preda alla gelosia (tanto da esaltare anche la bramosia sessuale), l'imputato nel corso di una violento litigio con l'ex compagna aggrediva costei, dapprima colpendola con un pugno al viso che la faceva rovinare a terra, e poi con un violento calcio in faccia che le procurava un forte trauma con "normocclusione con modesto deficit di sensibilità dei nai sx, frattura lievemente scomposta del corpo mandibolare destro e frattura composta del condolo mandibolare di destra" (cfr. verbale di Pronto Soccorso del 29.7.2019).

La mancata denuncia dell'ex convivente e la prolungata attesa a casa con la speranza di evitare di ricorrere alle cure sanitarie dimostrano la genuinità della deposizione della P.O. e l'assenza di qualsivoglia interesse strumentale nella vicenda.

Anche alcuni SMS in cui a fine luglio i due ex fidanzati commentano le gravi conseguenze dell'accaduto e le confidenze rese a confermano la genesi dell'evento.

Sieché in data 30.7.2019 veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso

l'Ospedale di Novara con prescrizione di mantenere il BEI per 30 giorni, onde saldare la frattura (cfr., doc. in atti).

Pertanto il decorso della malattia e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni avevano una durata sicuramente superiore a 40 giorni, e cioè dal 15.7.2019 ad almeno fino al 31.8.2019, per come anche confermato dalla vittima, stabilizzandosi solo dopo la rimozione del BEI.

L'assoluzione per il reato sub 1) per insussistenza del fatto comporta conseguentemente l'esclusione della contestata aggravante della connessione occasionale col predetto reato.

Nulla quaestio sulla aggravante soggettiva della pregressa relazione affettiva con la vittima.

In re ipsa è poi la prova dell'elemento soggettivo del reato, stante le mirate modalità aggressive e violente della condotta, volta a colpire con una forte calcio (azione avente elevate potenzialità lesive) la donna in una zona corporea particolarmente vulnerabile e fragile (volto), allorché costei si trovava inerme a terra, a seguito del precedente pugno scagliato in faccia.

Per come richiesto dal PM, in mancanza di precedenti preclusivi, stante le ammissioni rese in giudizio e al fine di adeguare la pena ai fatti, possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle riconosciute contestate aggravanti.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di

in ordine al reato ascrittogli sub 2) per come sopra riqualificato alla luce dell'esclusione

dell'aggravante ex art. 576 co 1 n. 5 c.p., e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, cui si perviene previo giudizio di citato bilanciamento delle ravvisate circostanze.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento custodiale in carcere.

Ricorrendo i presupposti di legge (essendo l'imputato gravato da un solo risalente decreto penale di condanna per un fatto lieve per il quale veniva irrogata una assai modesta ammenda), ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce dei tratti peculiari soggettivi ed oggettivi della vicenda, che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Ne consegue l'immediata perdita di efficacia della misura coercitiva ancora in corso.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. O. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis, 69, 163 e ss. c.p.;

previa esclusione dell'aggravante della connessione occasionale col reato sub 1), dichiara

colpevole del reato ascrittogli sub 2) di lesione personale aggravata e, concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti alle altre aggravanti, lo condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve '

dal reato ascrittogli ex art. 612 bis c.p. perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 300 co. 3°, c.p.p.;

dichiara l'immediata perdita di efficacia della misura del divieto di avvicinamento alla P.O. applicata con ordinanza del GIP c/o il Tribunale di Novara del 22.4.2020. a

Novara, li 10.3.2021

TRIBUNALE DI NOVARA

1 7 MAR. 2021

EPOSITATO

Marie Adale ANELLI

11